

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,
FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI, COVIELLO e CHIMENTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riproduce il testo approvato all'unanimità dalla Commissione agricoltura e foreste della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1984, in sede legislativa.

Come è noto il provvedimento tende essenzialmente ad un adeguamento dell'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, contenente norme per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti, in ossequio ad una costante e purtroppo nutrita giurisprudenza che ha affrontato numerose questioni poste da una interpretazione restrittiva della medesima legge offerta da alcune amministrazioni comunali.

Innanzitutto, alcuni contrasti sono sorti in ordine ai limiti temporali dell'autorizzazione

alla vendita diretta dei prodotti: l'articolo 4 della citata legge n. 59 stabilisce che il relativo provvedimento sindacale deve contenere, tra l'altro, l'indicazione «dei giorni di fiera o di mercato per i quali è autorizzata la vendita».

Al riguardo, la valutazione di alcuni comuni che hanno limitato la vendita diretta a pochi e sporadici giorni è stata ritenuta restrittiva dalla giurisprudenza, in quanto espressione di «superate concezioni di economia curtense e mercatale», ed è stata sostenuta la legittimità della vendita dei prodotti agricoli oltre gli orari, i giorni e le modalità dei normali esercizi commerciali ritenendo che il limite oggettivo all'attività degli agricoltori deve individuarsi nell'intrinseca natura e dimensione dell'attività imprenditoriale agricola di

questi, con esclusione di qualsiasi attività di intermediazione (Consiglio di Stato, 24 ottobre 1980, n. 871, in *Consiglio di Stato, 1980, I, 1352*).

Per confermare tale interpretazione, si è fatto, inoltre richiamo alla legge n. 447 del 1964 che, modificando, la n. 59, ha esteso l'efficacia dell'autorizzazione sindacale, precedentemente circoscritta ai comuni vicini, a tutto il territorio della Repubblica. Non sono, quindi, stati riconosciuti al sindaco poteri discrezionali per contemperare i contrapposti interessi, in quanto detti poteri, se esistenti, potrebbero esercitarsi unicamente nell'ambito comunale, con l'inaccettabile risultato che «gli imprenditori agricoli di altri comuni sarebbero autorizzati a vendere nei soli giorni di mercato». (Consiglio di Stato, Sezione V, 29 gennaio 1982, n. 66, *ivi, 1982, I, 35*).

Il secondo comma della presente iniziativa vuole specificare, con il conforto di ampio e concorde indirizzo giurisprudenziale, che nella dizione normativa della legge n. 59 del 1963 (che attribuisce l'autorizzazione agevolata ai produttori agricoli per la vendita dei prodotti ottenuti nei propri fondi «per coltura ed allevamento») sono ricomprese tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per l'immissione dei prodotti sul mercato.

Al riguardo, per quanto si riferisce alla vendita di carni macellate, è stato ripetutamente affermato che non è necessaria l'apposita licenza di commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, per la macellazione, la lavorazione e la conservazione di carni effettuate dagli agricoltori relativamente ad animali di qualsiasi specie allevati dai medesimi (Consiglio di Stato, Sezione II, 24 gennaio 1979, n. 1471/77, in *Consiglio di Stato, 1981, I, 222*; TAR Veneto 25 ottobre 1977, n. 855, e TAR Lazio, Sezione II, 20 aprile 1977, n. 210, in *TAR 1977, I, 3765* e, rispettivamente, 1508), per cui è stata ritenuta irrilevante la distinzione tra animali di piccola e grossa taglia (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 ottobre 1980, n. 871, in *Consiglio*

di Stato 1980, I, 1352), purchè le operazioni inerenti vengano svolte attraverso un'organizzazione connessa e dipendente dal ciclo produttivo dell'allevamento proprio dell'impresa agricola (Consiglio di Stato, Commissione speciale 6 novembre 1978, n. 447/78, *ivi, 1980, I, 126*).

Il fatto, poi, che l'agricoltura debba far ricorso ai pubblici macelli per le successive fasi di commercializzazione del prodotto, non è stato ritenuto un ostacolo alla comprensione, nell'ambito della legge n. 59 del 1963, della vendita di carni macellate, perchè la macellazione costituisce l'attività di trasformazione dei prodotti di allevamento certamente connessa con quella agricola, anche se svolta mediante l'uso di organizzazioni che eccedono la disponibilità del singolo agricoltore (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 ottobre 1980, n. 871, *cit.*). È stato anche osservato che le norme relative all'obbligo di utilizzare i pubblici macelli perseguono finalità igienico-sanitarie, ma non valgono a spezzare la connessione esistente tra prodotto finito ed allevamento (TAR Umbria, 18 gennaio 1978, n. 4 e 11 maggio 1977, n. 226, in *TAR 1978, I, 1062* e rispettivamente 1977, I, 2308).

È necessario, altresì, affrontare l'altro problema sulla efficacia «territoriale» dell'autorizzazione sindacale, già risolto positivamente, come prima evidenziato, dalla legge n. 477 del 1964 che ha sostituito il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 59 del 1963 che si riferisce, nel testo vigente, alla «vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica».

In sostanza, risulta modificata la formulazione originaria del primo comma citato che concerneva «la vendita al dettaglio nel proprio comune o nei comuni vicini»: tale sostituzione è stata operata proprio nell'intento di ampliare ed estendere lo spazio territoriale di efficacia dell'autorizzazione del sindaco, estensione che alcune amministrazioni comunali ancora continuano a disattendere richiedendo al produttore ambulante tante autorizzazioni per quanti sono i comuni attraversati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia la relativa autorizzazione indicando nella stessa i prodotti ed i luoghi della vendita nonchè il periodo in cui il richiedente intende effettuarla, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. Tra i prodotti ottenuti nei propri fondi dai produttori agricoli per allevamento sono da intendere comprese anche le carni di ogni specie fresche e macellate per la loro vendita al dettaglio, nonchè i prodotti ittici allevati in acque interne.

3. Nel caso in cui i produttori agricoli intendono effettuare la vendita in forma ambulante devono presentare la domanda di cui al precedente articolo 3 al sindaco del comune dove si trovano il fondo o i fondi di produzione ed in tal caso l'autorizzazione ha validità per tutto il territorio della Repubblica fermo restando il disposto dell'articolo 10, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 398, e successive modificazioni».